

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Legge di Stabilità regionale 2019

innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati nonché alla presentazione di idonee forme di garanzia. La domanda può essere presentata anche prima della costituzione della società al periodo precedente.

43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti le modalità, i criteri e le garanzie richiesti per l'accesso al fondo di cui al comma 40 per l'individuazione del soggetto gestore.

44. L'Assessore regionale competente riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.

45. Al fine di provvedere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli incubatori ittici gestiti dalla Regione è istituito un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici", iscritto nell'ambito del programma 02 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

46. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 della missione 13, di un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 120.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20."

47. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche ed ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione richiesta.

48. Per le finalità di cui al comma 47 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
- b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

49. Hanno priorità di accesso al fondo di cui al comma 48 i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al medesimo comma che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto di lavoro o, in ultimo, hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

50. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48;
- b) le modalità di erogazione del contributo;
- c) eventuali ulteriori requisiti nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, fermo restando quanto previsto al comma 49;
- d) le cause di esclusione e di decadenza dal contributo.

51. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione, presenta alla

commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente:

- a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- b) il numero delle richieste ammesse a contributo;
- c) l'andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali.

52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato "Fondo per i malati oncologici", nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l'anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

53. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo.

54. I comuni, mediante patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53, disciplinati sulla base dei propri atti o regolamenti, definiscono, tenuto conto di quanto previsto al comma 55, l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, volti alla protezione, conservazione e manutenzione degli stessi al fine di garantirne e migliorarne la fruibilità.

55. La Regione, annualmente, con avviso pubblico individua le tipologie di iniziative rispetto alle quali i comuni possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Le tipologie di iniziative possono riguardare i seguenti beni comuni urbani:

- a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree scolastiche, edifici abbandonati;
- b) immateriali, quali in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;
- c) digitali, quali in particolare, siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica.

56. I contributi sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti di cui al comma 53, attuatori delle iniziative, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

57. Agli oneri derivanti dai commi da 53 a 56 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

- a) "Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" – interventi di parte corrente, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2019 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) "Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" – interventi in conto capitale, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 36	Funzionamento del laboratorio Smart City Lazio	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	2019-2021	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 25.000,00	€ 0,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 37	Istituzione della giornata della "Gioventù per i diritti umani"	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	2019-2021	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 38	Istituzione della fiera agroalimentare a Roma	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2019-2021	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 50.000,00	€ 0,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 39	Fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione ed associazionismo	1	2019-2021	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 45	Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 100.000,00	€ 0,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 46	Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 120.000,00	€ 0,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 47, 48, 49, 50, 51 e 52	Fondo per i malati oncologici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 100.000,00	€ 0,00	
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 53, 54, 55, 56 e 57	"Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" - interventi di parte corrente	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	2019-2021	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	-
							Variazione	€ 30.000,00	€ 0,00	